



ALLEGATO A

Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione
adottate nel Piano approvato
con Deliberazione consiliare n. 66 del 29/12/2022
(art.20, comma 4, del D.Lgs. 175/2016)

INDICE

1.INTRODUZIONE.....	2
2. STATO DI ATTUAZIONE DELLA RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE (EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175) EFFETTUATA CON DELIBERA C.C. n. 66 del 29-12-2021	4

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *“processo di razionalizzazione”* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*. In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Manerbio, con atto del Consiglio comunale n. 15 del 30/03/2015, approvava il *“Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie”*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016 - TUSP) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In base all'articolo 24, comma 1, del TUSP, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 dello stesso decreto.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 05/07/2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Operata la ricognizione straordinaria, in capo alle pubbliche amministrazioni permane l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione n. 66 del 29/12/2022, il Consiglio ha provveduto alla ricognizione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2021. In tale sede, dopo aver proceduto alla verifica dell'attuazione di quanto disposto con la ricognizione straordinaria, sono stati definiti ulteriori interventi di razionalizzazione dell'attuazione dei quali si darà conto nei prossimi paragrafi. Infatti, l'art. 20, comma 4, del TUSP, prescrive

che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna amministrazione pubblica approvi una relazione sulle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente e la trasmetta al MEF oltre che alla competente Sezione della Corte dei conti.

2. STATO DI ATTUAZIONE DELLA RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE (EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175) EFFETTUATA CON DELIBERA C.C. n. 66 del 29-12-2021

L'intervento di razionalizzazione previsto dalla deliberazione 66 prevedeva quanto di seguito descritto.

1. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE delle seguenti società.

Società controllate direttamente

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
Azienda Comunale Manerbio S.R.L. (ACM S.r.l.)	diretta	Gestione verde pubblico Gestione rete telematica Gestione impianti sportivi Gestione teatro e sale comunali Gestione trasporto locale non di linea Gestione farmacia comunale	100%	Non presenta elemento che richiedano interventi di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20 del TUSP (numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori, il fatturato medio è superiore al milione di euro e non presenta perdite nel quinquennio precedente). Inoltre, la stessa è ritenuta indispensabile al perseguimento di finalità istituzionali.

Società verso le quali sono detenute partecipazioni minoritarie

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
Garda uno S.p.A.	diretta	Gestione attività di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti.	0,10%	Non presenta elemento che richiedano interventi di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20 del TUSP (numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori, il fatturato medio è superiore al milione di euro e non presenta perdite nel quinquennio precedente). Inoltre, la stessa è ritenuta indispensabile al perseguimento di finalità

				istituzionali. L'acquisto della partecipazione, infatti, è stato finalizzato alla riduzione dei costi in carico agli utenti della raccolta porta a porta
ASPM Soresina Servizi S.r.l.	diretta	Gestione impianti di illuminazione pubblica e semaforica Servizi di efficientamento energetico	1%	Ritenuta indispensabile al perseguimento di finalità istituzionali. Infatti, l'acquisto della partecipazione è stato finalizzato all'affidamento diretto dell'attività svolta dalla partecipata

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione indiretta	Motivazioni della scelta
Acque Bresciane S.r.l.	Indiretta tramite Garda Uno S.p.a.	Gestione Servizio Idrico Integrato	0,02%	Non presenta elemento che richiedano interventi di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20 del TUSP
Biociclo S.r.l.	Indiretta tramite Garda Uno S.p.a.	Produzione di compost di qualità	0,02%	Non presenta elemento che richiedano interventi di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20 del TUSP
Leno Servizi S.r.l.	Indiretta tramite Garda Uno S.p.a.	Gestione attività di raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti	0,04%	Non presenta elemento che richiedano interventi di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20 del TUSP
AGS S.r.l.	Indiretta tramite Garda Uno S.p.a.	Consulenze per il risparmio energetico	0,049%	Sulla base di valutazioni economiche e per evitare danni economici ai soci, nonostante il mancato rispetto del parametro del fatturato medio, risulta opportuno mantenerla sino al 31/12/2029

2. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE per le seguenti società.

Società verso le quali sono detenute partecipazioni dirette

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione diretta	Tempi di attuazione
-----------------------------	-----------------------	-----------------------------------	---------------------

Fusione per incorporazione incorporazione della partecipata CO.GE.S S.p.A.	Consorzio Bassa Bresciana Centrale In liquidazione (ora CBBC S.r.l.)	18% (ora 25,35%)	Entro il 2023
--	--	---------------------	---------------

Società verso le quali sono detenute partecipazioni indirette

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione indiretta	Tempi di attuazione
Incorporazione di CO.GE.S S.p.A. nella controllante.	CO.GE.S. S.p.A. In liquidazione (tramite Consorzio Bassa Bresciana Centrale, ora CBBC S.r.l.)	11,11% (ora 15,65%)	Entro il 2023
Previsti interventi per pervenire all'autorizzazione/realizzazione e gestione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi al fine di rendere la società operativa in modo da superare le criticità del mancato rispetto del limite di fatturato di cui all'art. 20 del TUSP	La Castella S.r.l. (tramite Garda Uno S.p.A.)	0,05%	Non definito
Prosecuzione con le attività di liquidazione	GAL Gardavalsabbia S.c.r.L. – in liquidazione	0,0015%	Non definito
Razionalizzazione mediante cessione	ASPM Energia S.r.l. (tramite ASPM Soresina Servizi S.r.l.)	0,7%	Entro il 31/12/2022

Lo stato di attuazione delle azioni di razionalizzazione descritte dalle tabelle sopra riportate è spiegato di seguito.

Per la società CBBC S.r.l (già Consorzio Bassa Bresciana Centrale) e Co.Ge.S S.p.A. l'analisi è svolta congiuntamente.

CBBC S.r.l. e Co.Ge.S. S.p.A. – In liquidazione	
<u>Interventi programmati:</u> Fusione per incorporazione della controllata CO.GE.S S.p.A.	<u>Stato di attuazione:</u> Il Consorzio Bassa Bresciana Centrale (Consorzio BBC), costituito con Decreto prefettizio n. 1519 del 01/09/1975 al fine di promuovere lo sviluppo socio-economico del comprensorio interessato, tramite l'esercizio della facoltà concesse dalla legge n. 437/1995, ha assunto la fisionomia di Ente locale plurimo per la gestione di attività non produttive, soggetto alle norme previste per gli Enti locali territoriali. Con deliberazione n. 7 del 10/04/2014 il consorzio BBC è stato posto in liquidazione come previsto dalla legge. Nella revisione
<u>Tempi stimati:</u> Entro il 2023	

	<p>straordinaria (di cui all'allegato A alla propria deliberazione n. 59 del 20/12/2018) il Consiglio comunale aveva già espresso la volontà di procedere celermente con l'operazione di liquidazione del consorzio, anche in considerazione dell'onerosità delle quote che annualmente il Comune doveva versare allo stesso.</p> <p>A riguardo, era già stato evidenziato lo stato di difficoltà nell'avanzamento delle operazioni di liquidazione, dovuto alla detenzione da parte di Consorzio BBC del pacchetto di maggioranza, pari 61,74% del capitale sociale, della società Coges S.p.A., società operante nel settore della raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti per conto dei Comuni affidatari del servizio. Purtroppo, l'intenzione manifestata dall'Assemblea del Consorzio BBC di vendere le azioni della società Coges S.p.A. ad un partner industriale "interamente pubblico" mediante una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del suddetto partner non ha dato esito positivo.</p> <p>A fronte dell'impossibilità di procedere come sopra descritto, su proposta del Liquidatore del Consorzio, in data 02/06/2020 l'assemblea consorziale ha approvato, con verbale n. 8, l'atto di indirizzo in merito alla trasformazione eterogenea del Consorzio in società di capitali e alla fusione per incorporazione della società partecipata Coges S.p.A.</p> <p>Nella successiva assemblea del 2 settembre 2020 sono stati esposti i criteri in merito alla proposta di trasformazione eterogenea del Consorzio Bassa Bresciana Centrale in società di capitali, revoca dello stato liquidatorio e fusione per incorporazione della società partecipata Coges S.p.A.</p> <p>Lo scopo del piano presentato dagli amministratori del Consorzio era quello di pervenire ad un solo soggetto, dotato di sufficiente patrimonio (il patrimonio netto pienamente positivo di CBBC sarà ampiamente sufficiente per assorbire il disavanzo patrimoniale della controllata) ed in grado, sulla base dei nuovi equilibri economici e se ritenuto, di svolgere le attività affidate dai Comuni soci; <i>medio tempore</i> sarebbe stato ceduto il ramo aziendale relativo alla gestione rifiuti, mediante procedura ad evidenza pubblica, allo scopo di conseguire, in tempi non troppo lontani, lo <i>status</i> di società grossista del servizio idrico, sulla scorta di altre esperienze in corso</p>
--	---

	<p>in terra lombarda e bresciana. Ciò avrebbe permesso di conseguire ricavi da tariffazione (fino ad oggi totalmente assenti nel bilancio dell'Ente), tali da permettere un equilibrio gestionale.</p> <p>A fronte all'alternativa teorica di vendere le proprie quote, oppure di adeguarsi alle decisioni dell'assemblea consorziale, il Comune di Manerbio nel corso del 2021, mediante deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 30/09/2021, ha aderito alla proposta dell'assemblea straordinaria del Consorzio di trasformazione dell'ente in Società a Responsabilità limitata, con l'intento di procedere il prima possibile all'incorporazione della propria controllata Coges S.p.A. in liquidazione. Nella medesima sede è stato chiarito che la volontà del Comune non è quella di divenire "Grossista" del settore idrico con l'intento di ricavare proventi di tariffazione, ma piuttosto quello di valorizzare il patrimonio consortile per massimizzare i potenziali ricavi derivanti dalla futura cessione a terzi dell'intero settore.</p> <p>In coerenza con le decisioni prese e gli indirizzi impartiti, in data 27 dicembre 2021, con atto repertorio numero 40723, l'assemblea consortile ha deliberato la trasformazione ex art. 115 T.U.E.L. dello stesso in società a responsabilità limitata (C.B.B.C. S.r.l), ne ha approvato lo statuto e nominato gli organi amministrativo e di revisione. La stessa deliberazione prevedeva che l'efficacia di quanto stabilito decorresse dal 1/1/2022.</p> <p>Si sono, quindi, completate le operazioni di definizione del patrimonio netto di trasformazione della nuova società C.B.B.C. S.r.l., oggetto di perizia giurata, ai fini della determinazione del rapporto di cambio nell'ambito della fusione C.B.B.C. S.r.l. e Coges S.p.A. in liquidazione.</p> <p><i>"Nel corso del 2023, scrive il consulente delle due società, si è proceduto alla predisposizione del progetto di fusione per incorporazione volontaria della società CO.G.E.S. S.p.a. in liquidazione nella società C.B.B.C. s.r.l., la quale detiene - vista la presenza nel capitale sociale di Coges di azioni proprie - una partecipazione superiore al 90%.</i></p> <p><i>Il progetto di fusione, trasmesso nei primi mesi dell'anno agli enti soci delle due società per procedere alla</i></p>
--	---

	<p><i>conseguenziale deliberazione consiliare, è stato oggetto di delibera in tutti i Comuni soci delle due società e nella Provincia di Brescia, i quali hanno indicato di aderire alla fusione o di rifiutarla in ragione principalmente della presenza o meno di affidamenti diretti, ad eccezione della Provincia che ha mantenuto la propria partecipazione pur non avendo affidamenti in essere. [...]</i></p> <p><i>Ecco che quindi, nel corso del 2023, il Consiglio Comunale ha espresso la propria adesione al progetto di fusione [...], seppur con finalità liquidatorie nel senso di considerare l'operazione un passaggio intermedio per il trasferimento dei rami che compongono le società interessate dall'operazione in società - preferibilmente sempre in controllo pubblico per evitare la decadenza degli affidamenti - ad altro soggetto societario in grado di garantire migliori economie di scala e quindi soddisfare ancor più puntualmente il dettato normativo che - da ultimo - è indicato all'art. 7 del D.Lgs. 36/2023 (nella parte in cui le società in house perseguono obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici).</i></p> <p><i>Nel mese di ottobre 2023 sia l'assemblea straordinaria di C.B.B.C. che l'assemblea straordinaria di CO.G.E.S. hanno deliberato a maggioranza assoluta la fusione per incorporazione.</i></p> <p><i>Tenuto conto che la fusione è semplificata (in quanto l'incorporante detiene oltre il 90% del capitale dell'incorporata) ma non si fa luogo a riduzione dei termini in quanto le società partecipanti alla fusione hanno regimi civilistici differenti (una s.p.a. e una s.r.l.) si è fissato di procedere all'atto di fusione per i primi giorni del 2024.</i></p>
--	--

	<p><i>L'atto di fusione, essendo atto conseguente alle delibere assunte, non riveste problematiche di sorta se non per la presenza in capo all'incorporante di numerose autorizzazioni necessarie alla continuità dei servizi, in particolare presso l'albo gestore rifiuti ambientali e presso l'albo autotrasportatori. Inoltre, avendo l'incorporata una dotazione di personale superiore alle 15 unità si dovrà procedere alla preventiva procedura d'informazione e consultazione con le rappresentanze sindacali ex art. 44 c.1 l. 428/90.</i></p> <p><i>Per tale ragione le società stanno al momento lavorando per procedere - indicativamente in una data intorno al 15 gennaio 2024 - a coordinare tutte queste attività con l'atto di fusione.</i>"</p>
--	---

La Castella S.r.l.	
<p><u>Interventi programmati:</u></p> <p>Previsti interventi per pervenire all'autorizzazione/realizzazione e gestione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi al fine di rendere la società operativa in modo da superare le criticità del mancato rispetto del limite di fatturato di cui all'art. 20 del TUSP</p>	<p><u>Stato di attuazione:</u></p> <p>Sono in corso una serie di azioni che dovrebbero portare la società alla piena operatività e, con essa, il definitivo superamento delle criticità nel rispetto dei parametri minimi previsti dal citato decreto legislativo 175/2016.</p> <p>Per il dettaglio si rimanda all'allegato B, pag. 15.</p>
<p><u>Tempi stimati:</u></p> <p>non definito</p>	

GAL Gardavalsabbia S.c.r.L. – in liquidazione	
<p><u>Interventi programmati:</u></p> <p>Prosecuzione con le attività di liquidazione</p>	<p><u>Stato di attuazione:</u></p>

<u>Tempi stimati:</u> Non definito	<p>La liquidazione è stata avviata nel 2019. Le operazioni sono state rallentate nel corso del 2020 e 2021 dalla pandemia. in data 29-12-2022 è stato depositato il bilancio finale di liquidazione del “GAL GARDA VALSABBIA S.c.r.l” al 30-11-2022. La partecipata è stata cancellata dal Registro delle Imprese per chiusura cancellazione in data 04-04-2023, decorso il termine di 90 giorni dall'iscrizione del bilancio finale di liquidazione. L'operazione di liquidazione si è, pertanto, conclusa.</p>
---------------------------------------	--

ASPM Energia S.r.l.	
<u>Interventi programmati:</u> razionalizzazione mediante cessione	<p><u>Stato di attuazione:</u> La società non presentava elementi che richiedano interventi di razionalizzazione ai sensi dell'articolo 20 del D. Lgs. 175/2016, tuttavia, le perdite registrate nel 2020 e 2021 hanno azzerato il capitale sociale e determinato un'ulteriore perdita da ripianare di euro 1.254.342. A fronte di ciò il socio di maggioranza, ASPM Soresina Servizi S.r.l., società a capitale interamente pubblico, e uno dei due soci di minoranza (la società L2 Holding & Management S.r.l.) hanno deciso di non procedere al versamento a fondo perduto della somma necessaria al ripiano del CD sottozero e alla sottoscrizione, quanto alla quota di loro pertinenza, dell'aumento del capitale sociale. Il terzo socio, AXPO Italia S.p.A., al contrario, ha ripianato l'intero sottozero e ha interamente sottoscritto l'aumento di capitale.</p> <p>Le operazioni descritte sono state deliberate con atto a rogito del notaio Michele Biagini del 28/04/2022, repertorio n. 121690/16135. Pertanto, la società ASPM Energia S.r.l. non è più detenuta da ASPM Soresina Servizi S.r.l. e, quindi, indirettamente, dal comune di Manerbio. L'operazione di razionalizzazione risulta, quindi, conclusa.</p>
<u>Tempi stimati:</u> Non definito	